



STAZIONE UNICA APPALTANTE



DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16.7.2020
(Legge di conversione n. 120 del giorno 11.9.2020)

***“MISURE URGENTI
PER LA SEMPLIFICAZIONE
E L'INNOVAZIONE DIGITALE”***

A cura di Giulia CANDELONE

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI


- **Art. 1** - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.
- **Art. 2** - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia.
- *Art. 2 bis - Raggruppamenti temporanei di imprese.*
- *Art. 2 ter - Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.*
- **Art. 3** - Verifiche antimafia e protocolli di legalità.
- **Art. 4** - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali.
- *Art. 4 bis – Ulteriori misure in materia di contratti pubblici.*
- **Art. 5** - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica.
- **Art. 6** - Collegio consultivo tecnico.
- **Art. 7** - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
- **Art. 8** - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici.
- *Art. 8 bis – Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019 n. 60.*
- **Art. 9** - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali.

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

Sfoltimento delle tipologie di affidamento per contratti pubblici sotto soglia.

PRIMA

- 1. affidamento diretto,*
- 2. affidamento diretto previa consultazione del mercato,*
- 3. procedura negoziata senza pubblicazione di bando,*
- 4. procedura aperta,*
- 5. altre procedure innovative*



ORA

- 1. affidamento diretto,*
- 2. procedura negoziata senza pubblicazione di bando.*

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

COMMA 1

PRIMO PERIODO. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

RATIO

UNICHE DEROGHE AL D. LGS. 50/2016.

Si segnala che il **principio di rotazione**, previsto dall'art. 36, co.1, D.Lgs. 50/2016, **non è derogato**. Peraltro è ribadito all'art. 1, co.2, lett. b) con riferimento alle procedure negoziate. Ciò trova conferma nelle relazioni illustrative di ogni articolo del d.l. che hanno preceduto il testo pubblicato in gazzetta.

OPERATIVITÀ: adozione atto di avvio del procedimento entro il 31.12.2021.

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

COMMA 1

SECONDO PERIODO. *In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).*



TERMINE ENTRO CUI DEVE AVVENIRE L'AGGIUDICAZIONE.

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

COMMA 1

TERZO PERIODO. *Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della **responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale** e, **qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.*

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA

COMMA 2

*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti **procedono** all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

OBBLIGATORIETÀ DELLE PROCEDURE?

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA

	lett. a)	lett. b) (prima parte)	lett. b) (seconda parte)	lett. b) (terza parte)
	Affidamento diretto	Procedura negoziata previa consultazione di 5 o.e.	Procedura negoziata previa consultazione di 10 o.e.	Procedura negoziata previa consultazione di 15 o.e.
Lavori	Fino a € 149.999,99	Da € 150.000 fino a € 349.999,99	Da € 350.000 fino a € 999.999,99	Da € 1.000.000 fino a soglie ex art. 35
Servizi e Forniture	Fino a € 74.999,99	Da € 75.000 fino a soglie ex art. 35		

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA

PRECISAZIONI

Precedente formulazione dell'art. 1, comma 2, lettera a) **prevedeva** che, per i servizi e le forniture rientranti comunque **"nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35"**, si procedesse mediante affidamento diretto.

All'articolo 1, comma 2, lettera b) è previsto oltre al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, della diversa **dislocazione territoriale** delle imprese invitate. La norma desta perplessità interpretative atteso che non precisa su che base, regionale o provinciale o altro, vada considerata la predetta dislocazione. La formulazione attuale rischia di produrre effetti discriminatori *ratione loci* lesivi pertanto dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza.

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA

IN SEDE DI CONVERSIONE

↘ Inserimento al comma 2, lett. b) del seguente periodo:

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

↘ Sostituzione al comma 2, lett. b) dell'ultimo periodo:

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA

PRECISAZIONI

Resta ancora possibile ricorrere alle procedure ordinarie?

A parere di ANAC sì.



ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

COMMA 3

DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA

PRIMO PERIODO. *Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*



Il richiamo deve essere inteso come circoscritto al **secondo periodo** della disposizione de qua ovvero a una forma semplificata di atto, già previsto dal legislatore per l'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) con indicazione dell'oggetto, dell'importo, del fornitore e delle ragioni della sua scelta, del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere speciale (se richiesti). Tuttavia i principi di cui all'art. 36, comma 1, devono essere rispettati (es. in caso di affidamenti rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quello precedente, **l'affidamento all'operatore uscente** deve essere effettuato in via eccezionale e richiede un onere motivazionale rafforzato).

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

COMMA 3

SECONDO PERIODO. *Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti **fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50**, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.*

Non sussiste, dunque, nessuna preclusione o condizionamento ai fini dell'adozione dell'uno o dell'altro criterio di aggiudicazione, con conseguente massima libertà di scelta al riguardo per la stazioni appaltanti.

L'individuazione del criterio non incide comunque sulla tempistica massima di svolgimento delle procedure di gara che resta sempre la stessa; circostanza quest'ultima che fa ipotizzare una probabile **predilezione, da parte delle stazioni appaltanti, del criterio del prezzo più basso** che, in linea generale, garantisce tempi più rapidi per addivenire all'aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Rischio: l'affidamento di lavori fino a 5 milioni di euro con il criterio del prezzo più basso rischia di svilire l'aspetto qualitativo della prestazione, favorire ribassi eccessivi che renderebbe difficoltoso il completamento dell'opera al prezzo di aggiudicazione, proliferazione di varianti in corso d'opera.



ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

COMMA 3

TERZO PERIODO. *Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.*

La vera novità del decreto semplificazioni è, dunque, quella di non ritenere siffatto carattere elemento preclusivo all'applicazione dell'automatica esclusione.

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

COMMA 4

*Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.** Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo **ammontare e' dimezzato** rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.*



QUESTIONE. Quali possono essere le "particolari esigenze" legittimanti la richiesta della cauzione da parte di una stazione appaltante?

ART. 1 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.

COMMA 5

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IN SEDE DI CONVERSIONE

Inserimento del comma 5 bis e del comma 5 ter.

COMMA 5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria».

COMMA 5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 2 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA.

COMMA 1

PRIMO PERIODO. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

RATIO

OPERATIVITÀ: adozione atto di avvio del procedimento adottato entro il 31.12.2021.

ART. 2 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRASOGLIA.

COMMA 1

SECONDO PERIODO. *In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.*


TERZO PERIODO. *Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.*

ART. 2 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRASOGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOPRASOGLIA:
REGOLA GENERALE.

COMMA 2

Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o del dialogo competitivo di cui all'art.64 del decreto legislativo n.50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).



Non conforme al principio di libera concorrenza e non coerente con indirizzi della Commissione Ue nella comunicazione 2020/C 108I/01 secondo cui l'emergenza sanitaria da Covid-19 è da ritenersi causa di estrema urgenza per l'acquisto di beni e servizi necessari per far fronte all'emergenza stessa e non quale urgenza generalizzata.

ART. 2 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRASOGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOPRASOGLIA: ECCEZIONE PER RAGIONI DI **ESTREMA URGENZA**.

COMMA 3

Per l'affidamento delle **attività** di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere **di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35** del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali

può

essere utilizzata, **previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione nella misura strettamente necessaria quando,** per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, **i termini,** anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie **non possono essere rispettati.**

La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRASOGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOPRASOGLIA:
ECCEZIONE PER RAGIONI DI **ESTREMA URGENZA**.

COMMA 3



CRITICITÀ

- 1 – **Eccessivi margini di discrezionalità** alle Stazioni Appaltanti (deve pertanto essere fornita adeguata motivazione in ordine all'impossibilità di rispettare i termini).
- 2 – Proceduta negoziata senza bando per ragioni di urgenza **già contemplata** dall'art. 63, comma 2, lett. c del D.Lgs. 50/2016.
- 3 – **Applicazione temporale limitata** (sarebbe auspicabile una riduzione del termine attualmente fissato al 31.12.2021).

ART. 2 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI **SOPRA SOGLIA**.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ: ECCEZIONE PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA E IN DETERMINATI SETTORI.

COMMA 4

NEI CASI DI CUI AL COMMA 3

(ragioni di estrema urgenza)

NEI SETTORI

-dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e giudiziaria e penitenziaria,
-delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica,
-dei trasporti e
*- delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, **nonché per interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),** e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,*

ART. 2 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRASOGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ: ECCEZIONE PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA E IN DETERMINATI SETTORI.

COMMA 4


le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

Non è chiaro l'ambito di applicazione del presente comma. È tuttavia preferibile ritenere che esso si applichi sia alle procedure sottosoglia che soprasoglia per una serie di ragioni di seguito indicate.

- 1) Tenore letterale. Diversamente rispetto all'eccezione illustrata al comma 3, non viene specificato che la disposizione de qua si applichi esclusivamente alle procedure soprasoglia.*
- 2) Ratio. Considerata la finalità del decreto, se la disposizione si applica alle procedure soprasoglia, è ragionevole ritenere che trovi applicazione anche per le procedure sottosoglia.*

ART. 2 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRASOGGLIA.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ:
ECCEZIONE PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA
E IN DETERMINATI SETTORI.



**Trovano applicazione i principi in tema di
Trasparenza (art. 29 D.Lgs. 50/2016)?**

Sì.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ

SINTESI

	Attività sottosoglia	Attività sopra soglia
<u>REGOLA GENERALE</u>	Art. 1 co. 2 lett. a) e b) D.L. 76/2020	Art. 2 co. 2 D.L. 76/2020
	D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA	D. LGS. 50/2016 PROCEDURA APERTA, RISTRETTA O COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO
<u>ECCEZIONI</u>	-	Ragioni di estrema urgenza Art. 2 co. 3 D.L. 76/2020
		D.LGS. 50/2016 PROCEDURA NEGOZIATA
	In determinati settori Art. 2 co. 4 D.L. 76/2020	
	SOLO IL RISPETTO DELLA LEGGE PENALE, D.LGS. 159/2011, DIRETTIVE UE.	

ART. 2 - PROCEDURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRASOGLIA.

COMMA 5

Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

COMMA 6

Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

ARTICOLI 2 BIS E 2 TER

IN SEDE DI CONVERSIONE SONO STATI INSERITI I SEGUENTI ARTICOLI

ART. 2 – BIS

Raggruppamenti temporanei di imprese

1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 2 – TER

Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane

1. Allo scopo di favorire una piu' efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato: a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre societa' del gruppo; b) fino al 31 dicembre 2021 e' consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

ART. 3 – VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

COMMA 1

*Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al **31 dicembre 2021**, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.*

ART. 3 – VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

COMMA 2

*Fino al **31 dicembre 2021**, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.*

→ **Es. destinatari di misure di prevenzione o misure cautelari.**

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI

COMMA 3

Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede

○ *mediante la **consultazione della banca dati nazionale unica** della documentazione antimafia*

○ *nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le **ulteriori banche dati disponibili.***



Con quali modalità di acquisizione delle informazioni?

ART. 3 – VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

SUSSISTENZA DI UNA CAUSA INTERDITTIVA DI CUI AL D.LGS. 159/2011.

COMMA 4

Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159,

*i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo **RECEDONO DAI CONTRATTI**, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

ART. 3 – VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

ULTERIORI MISURE DI COMPETENZA DELLE PREFETTURE.

COMMA 5

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

APPLICAZIONE IN VIA RESIDUALE DEL D.LGS. 159/2011

COMMA 6

Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 3 – VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 83 BIS AL D.LGS. 159/2011.

COMMA 7

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente:

*"Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali **e le Organizzazioni Sindacali** e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia. 3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto".*

ART. 3 – VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 83 BIS AL D.LGS. 159/2011.

Rapporti tra privati

Il decreto, piuttosto che riconoscere in via generale, a livello di normazione primaria, che l'informazione antimafia possa essere richiesta anche da un soggetto privato ed anche per rapporti che non coinvolgono le pubbliche amministrazioni, ha previsto l'introduzione di misure depotenziate rispetto ai fini perseguiti, destinate a trovare applicazione nel mercato sempre per il tramite dei protocolli di legalità.

White List e anagrafe antimafia

Trovano, poi, sistemazione all'interno del codice antimafia (all'art. 83-bis, comma 2) anche gli istituti della white list (cioè, l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, comma 52 e ss. della l. n. 190 del 2012) e quello dell'anagrafe antimafia degli esecutori (istituita dall'art. 30 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229), rispetto ai quali la disciplina sostanziale rimane, però, invariata: al pari di quanto avveniva in passato, l'iscrizione nei due elenchi equivale al rilascio in favore dell'impresa dell'informazione antimafia liberatoria.

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 83 BIS AL D.LGS. 159/2011.

Regime giuridico


Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. Tale previsione, da un lato, si pone in continuità con la disciplina previgente contenuta nel sopra citato art. 1, comma 17, l. n. 190 del 2012, sollevando le medesime questioni interpretative che già erano sorte con riferimento alla legge «anticorruzione»; dall'altro, vi si differenzia (in maniera, in realtà, sostanziale) per il grado di vincolatività e obligatorietà degli impegni assunti con gli accordi in esame e degli effetti derivanti dalla loro relativa violazione in corso di gara o nella fase di esecuzione del contratto.

Infatti, mentre la vecchia norma sui protocolli di legalità sanciva la regola secondo la quale le «stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara», con ciò lasciando un margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti nel richiamare o meno nel bando o nel disciplinare il sistema di condizioni e requisiti delineato pattiziamente, l'art. 83-bis utilizza invece l'espressione «prevedono», con cui, da un lato, si impone un vero e proprio obbligo di inclusione nella lex specialis di gara delle clausole contenute nei protocolli. Dall'altro, sembra ricollegarsi alla mancata accettazione di queste ultime in sede di offerta o alla loro violazione un automatico effetto espulsivo dalla procedura di gara ovvero l'automatica risoluzione del vincolo negoziale.

ART. 3 – VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ.

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

INSERIMENTO NUOVO ARTICOLO 83 BIS AL D.LGS. 159/2011.



Aspetti critici

*Oltre alle possibili ricadute che le norme in esame possono avere sulla stabilità del sistema degli appalti pubblici, esse fanno emergere altresì evidenti problemi di compatibilità della disciplina sui protocolli di legalità con il **principio di tassatività delle cause di esclusione**, quale corollario del principio di legalità, oggi espressamente codificato dall'art. 83, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016; dubbi che, in termini pressoché analoghi, si erano già posti con riferimento all'art. 1, comma 17 della l. n. 190 del 2012 e che erano stati anche all'origine di un'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia (Cons. giust. amm. Sicilia, ord. 12 settembre 2014, n. 534).*

Senza entrare nel dettaglio della decisione dei giudici europei – che si era, ad ogni modo, incentrata sulla legittimità dell'ipotesi di esclusione dalla gara per mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità – in quell'occasione la Corte aveva precisato che, seppur astrattamente compatibili con il diritto dell'Unione, gli impegni assunti nei protocolli di legalità devono comunque rispettare il principio di proporzionalità, e non possono quindi eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito in contrasto del fenomeno delle infiltrazioni criminali e delle distorsioni della concorrenza nel settore degli appalti pubblici (sentenza 22 ottobre 2015, causa C-425/14).

Orbene, la formulazione del nuovo art. 83-bis, elude il principio di tassatività delle cause di esclusione atteso che i protocolli di legalità non possono essere equiparati alle “disposizioni di legge vigenti”, se non vanificando la riserva contenuta nell'art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50/2018, a norma del quale “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti”.

Di fatto si è introdotta una delega in bianco che consente di introdurre ipotesi di esclusione inedite, prive di copertura in corrispondenti norme primarie.

L'antinomia è aggravata dal mancato riconoscimento di qualsivoglia margine valutativo alle stazioni appaltanti in caso di violazione dei protocolli di legalità: la nuova norma infatti sembra imporre l'estromissione dalle gare e l'effetto risolutivo a prescindere dalla gravità della condotta, dall'adozione di misure di self cleaning e dallo stato di esecuzione delle commesse; ciò in stridente contrasto con i principi dettati dalla normativa europea.

MODIFICHE ALL'ART. 32, COMMA 8, D.LGS. 50/2016

*Diventa efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ~~ha luogo~~ **deve avere luogo** entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, **purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.** Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.*

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.

→ *Rito abbreviato comune a determinate materie*

In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 125. Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche

1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*leggasi [parte V del d.lgs. n. 50 del 2016](#)*), oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:
 - a) alle procedure di cui all'[articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#);
 - b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
 - c) alle opere di cui all'[articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111](#).

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

MODIFICHE ALL'ART. 120, CO.6. E CO.9, C.P.A.

6. *Il giudizio e' di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.*

9. *Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.*

ART. 4 BIS – ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI


IN SEDE DI CONVERSIONE INSERIMENTO DEL SEGUENTE ARTICOLO


Art. 4 - bis Ulteriori misure in materia di contratti pubblici


1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, **possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione**, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca e' comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto e' dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 5 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA

1. *Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, **esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento**, per le seguenti ragioni:*

 a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

 b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

 c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

 d) gravi ragioni di pubblico interesse.[★]

★ A differenza dell'ipotesi di sospensione individuata dall'art. 107 nelle ragioni di pubblico interesse non viene espressamente annoverata l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica. Pertanto, al ricorrere di tale fattispecie, potrebbe doversi proseguire l'opera a mezzo di risorse a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

ART. 5 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA

2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, **ne', in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante**, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, **dichiara senza indugio**, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **la risoluzione del contratto**, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera; b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera; d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d),

su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, **le stazioni appaltanti o le autorità competenti**, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, **autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori** nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c)

il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, **adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie** da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. **La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.**

ART. 5 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA

6. *Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, **le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori** di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.*

Figura del Dispute Board come strumento di Alternative Dispute Resolution

- *La figura del C.C.T. nell'ordinamento italiano era stata già introdotta con l'art. 207 del D.Lgs. 50/2016,*
- *successivamente cancellata dal decreto correttivo del 2017,*
- *poi reintrodotta temporaneamente dall'art. 1, commi 11-14, del D.L. 32/2019 convertito nella L. 55/2019.*

C.C.T. italiano di discosta da quello previsto in ambito internazionale sotto tre aspetti:

- 1) il criterio di nomina (d'accordo tra le parti, ma anche separatamente) non garantisce il clima di collaborazione e fiducia tipico del predetto istituto;*
- 2) mancanza di specifiche disposizioni in tema di incompatibilità e possibile reiterazione dell'incarico;*
- 3) aumento dei costi per il pubblico erario.*

ART. 6 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

COMMA 1: OBBLIGATORIETÀ PER OPERE PUBBLICHE SOPRASOGGLIA

Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

	<i>Contratti la cui esecuzione non ancora iniziata alla data del 17.7.2020</i>	<i>Contratti la cui esecuzione è già iniziata alla data del 17.7.2020</i>
<i>Termine per la costituzione</i>	<i>Prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni</i>	<i>Entro 30 giorni</i>

ART. 6 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

COMMA 2: FORMAZIONE


C.C.T.

3/5 componenti in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste,

dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ~~ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.~~ oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

*possono essere **scelti** dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.*

*si intende **costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.** All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.*



COMMA 3: DETERMINAZIONI.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

ART. 6 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

COMMA 4: FACOLTATIVITÀ IN CASO DI OPERE DIVERSE DA QUELLE SOPRASOGGLIA.

*Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti **possono** comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.*

COMMA 5: C.C.T. FASE ANTECEDENTE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

*Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, **possono** costituire un collegio consultivo tecnico formato da **tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto**, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.*

ART. 6 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

COMMA 6: SCIoglimento.

*Il collegio consultivo tecnico e' sciolto **al termine dell'esecuzione del contratto** ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, **in data anteriore su accordo delle parti**. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal **31 dicembre 2021** in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.*

COMMA 7: COMPENSO.

*I componenti del collegio consultivo tecnico hanno **diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.** In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso e' **liquidato dal collegio consultivo** tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. **Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.** I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.*

ART. 6 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO


COMMA 8: INCARICHI.

*Ogni componente del collegio consultivo tecnico **non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.***

*In caso di **ritardo** nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.*

COMMA 9:ABROGAZIONI.

*Sono abrogati i **commi da 11 a 14** dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.*



Ratio: “Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali [...]”

Istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, del

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Limiti: non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

Anni successivi al 2020



*Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziare nella prima delle annualità del bilancio, nel **limite massimo di 100 milioni di euro**, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente.*



Il fondo è altresì alimentato da:

- a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
- b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

Le Stazioni appaltanti

possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.



ART. 7 – FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (CO. 4-7)

4. Con **decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le **modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.**

5. Con **decreti** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono **assegnate le risorse** per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Procedure pendenti al 17.7.2020 o avviate a decorrere dalla stessa data e fino al 31.12.2021

In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui

- bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto,

-nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini,

- e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:

Procedure pendenti al 17.7.2020 o avviate a decorrere dalla stessa data e fino al 31.12.2021

~~a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;~~

e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 **esclusivamente** laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessita' dell'appalto da affidare;

d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che ~~entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.~~
entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.

Procedure per le quali il termine di presentazione delle offerte è scaduto entro il 22.2.2020

*In relazione alle **procedure** disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, **per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte**, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.***

Accordi quadro

*In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, **le stazioni appaltanti**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 **provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.***

Lavori in corso di esecuzione al 17.7.2020

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) **il direttore dei lavori adotta**, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, **lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;
- b) sono **riconosciuti**, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i **maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione**, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, **del piano di sicurezza e coordinamento**, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
- c) il **rispetto delle misure di contenimento** previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce **causa di forza maggiore**, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce **circostanza non imputabile all'esecutore** ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

COMMI 5, 6 e 6bis

Modifiche al D.Lgs. 50/2016

COMMA 7

Modifiche all'art. 1 d.l. 32/2019 (convertito in L. 55/2019)

COMMA 7 bis

Modifiche al D. Lgs. N. 42/2004

COMMA 8 - Commissario straordinario emergenza COVID-19

*Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, **procede**, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, **all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale**, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, **le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.***

COMMA 9 - Procedure di affidamento per contrasto COVID-19

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

DURC

COMMA 10

In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, e' richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.



È preferibile un'interpretazione restrittiva della disposizione de qua. Pertanto l'ambito di applicazione della stessa è limitato alla "selezione del contraente" e "alla stipulazione del contratto" dovendosi ritenere esclusa, invece, la liquidazione per tre ordini di ragioni:

- 1) Interpretazione letterale;*
- 2) Interpretazione teleologica;*
- 3) Principio del tempus regit actum.*

COMMA 10 bis

Al Documento unico di regolarità contributiva e' aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.

COMMA 11

Modifiche al D.Lgs. 208/2011

ART. 8 BIS – MODIFICA AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 GIUGNO 2019, N. 60

COMMA 1

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: «di centrali di committenza di altre regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla centrale di committenza della regione Calabria».

ART. 9 – MISURE DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

COMMA 1 – Modifiche all'art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2019.

COMMA 2 – Modifiche all'art. 7, comma 4, del D.L. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164/2014.

COMMA 3 – Poteri dei commissari.

